SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1997-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

(V. *Stampato Camera n.* **4005**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 ottobre 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, prevedeva che i poteri straordinari attribuiti al Ministro degli affari esteri e delegati a un Sottosegretario di Stato cessassero al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo ed in ogni caso entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 1 del decreto legge 22 settembre 1986, n. 572, stabiliva la proroga dei poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri sino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica con l'evidente scopo di consentire la realizzazione dei programmi già avviati e la conclusione di alcune procedure in fase di ultimazione.

La Commissione affari esteri della Camera dei deputati ha apportato alcuni emendamenti al testo originario del decreto-legge tesi a stabilire la cessazione dei poteri straordinari « comunque non oltre il 28 febbraio 1987, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 » della già citata legge n. 73.

Accantonando le polemiche che si sono registrate sulla opportunità di varare una legge speciale per intervenire nelle aree sottosviluppate e caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, emerge la necessità di pervenire alla proroga della legge n. 73 per consentire il raggiungimento di alcuni risultati indispensabili per il progresso delle zone sottosviluppate interessate agli interventi di carattere straordinario ed urgente già decisi.

Molti sono stati i finanziamenti erogati mentre alcuni fondi impegnati non sono stati ancora spesi per la realizzazione completa di programmi già definiti. Si avverte, pertanto, la necessità di accelerare al massimo le procedure nella fase terminale della realizzazione.

Gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati appaiono accoglibili al fine di garantire un termine di scadenza preciso per la proroga evitando in tale maniera ulteriori slittamenti e per impedire la possibilità di ampliare ulteriormente gli interventi del servizio speciale attraverso nuovi finanziamenti.

Il termine previsto del 28 febbraio 1987, inoltre, può essere considerato congruo non solo per portare a compimento i programmi del FAI ma anche per consentire il passaggio delle sue attuali competenze al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa organica attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La proroga consentirà di non interrompere i programmi in fase di esecuzione ed eviterà di fare confluire i fondi non spesi nella disponibilità del Dipartimento per la cooperazione ancor prima della riforma della legge 19 febbraio 1979, n. 38, con le conseguenti ripercussioni negative scaturenti dall'applicazioni di complesse procedure di controllo che avrebbero allungato i tempi di realizzazione dei programmi con notevole danno per le popolazioni dei paesi sottosviluppati.

Per tali motivi la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572.

VELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

28 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole auspicando, peraltro, che venga definita in tempi brevi la nuova normativa organica concernente la cooperazione per lo sviluppo delle aree depresse.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore NOCI)

28 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, nonchè le disposizioni della citata legge, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo, e comunque non oltre il 28 febbraio 1987, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della medesima legge ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 222 del 24 settembre 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73;

Considerata l'opportunità di assicurare la continuità degli interventi di emergenza secondo le procedure e le modalità previste dalla citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, nonchè le disposizioni della citata legge, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo, e comunque non oltre il 28 febbraio 1987, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della medesima legge.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)